

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Art. 1 NATURA

Il Consiglio pastorale diocesano (CPD) è un organismo consultivo e propositivo, segno e strumento della partecipazione del popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa particolare, sotto la guida del Vescovo "visibile principio e fondamento di unità" (LG 23). La Chiesa particolare, che è presenza e figura della Chiesa universale in un territorio, è il soggetto pastorale principale, al quale debbono riferirsi le unità pastorali e le parrocchie, le comunità religiose, le aggregazioni laicali, i singoli fedeli.

Art. 2 FINALITÀ

Al CPD compete, "sotto l'autorità del Vescovo diocesano, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi" (can. 511).

In particolare dovrà:

- a) favorire in tutti i modi la comunione sincera e la convinta collaborazione tra parrocchie, associazioni, movimenti, gruppi, istituzioni, e cioè quella "pastorale integrata" che è lo stile della Chiesa missionaria;
- b) studiare, anche con apposite ricerche, la situazione pastorale della diocesi e i problemi emergenti di particolare gravità e urgenza, con speciale attenzione alla comunicazione del Vangelo;
- c) concorrere ad elaborare i progetti pastorali annuali o pluriennali, sulla base degli orientamenti della CEI e della CEU, e delle indicazioni del Vescovo diocesano, portandoli a conoscenza di tutti, favorendone l'attuazione con adeguate iniziative e verificandone i risultati;
- d) organizzare i convegni pastorali annuali, i corsi e gli incontri di studio e di aggiornamento per laici, in collaborazione con gli organismi interessati;
- e) sollecitare la costituzione e il corretto funzionamento dei Consigli pastorali nelle Unità pastorali.

Art. 3 COMPOSIZIONE

Il CPD è composto da fedeli sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia soprattutto laici (can. 512 § 1), che si distinguano per fede sicura, buoni costumi e prudenza (can. 512 § 3), scelti in modo che attraverso di loro sia rappresentata tutta la diocesi (can. 512 § 2), veramente esperti di apostolato e di vita pastorale e perciò idonei a rappresentare e interpretare i bisogni e le attese della comunità diocesana.

Il CPD è composto da membri appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Membri di diritto: il Vicario generale; il presidente diocesano dell'Azione Cattolica, il segretario della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali (CDAL); i direttori della Caritas, dell'Ufficio catechistico, dell'Ufficio liturgico, dell'Ufficio per la pastorale della famiglia e dell'Ufficio per la Pastorale giovanile. I direttori degli altri Uffici di curia vengono convocati di volta in volta dal Vescovo diocesano, secondo gli argomenti da esaminare.
- b) Membri scelti per elezione dalle rispettive rappresentanze: un laico per ogni unità pastorale, eletto tra i componenti del Consiglio dell'Unità pastorale; quattro rappresentanti delle aggregazioni laicali esistenti in diocesi, designati dalla CDAL; tre rappresentanti del presbiterio diocesano eletti dal Consiglio Presbiterale; un rappresentante della comunità diaconale; un religioso e una religiosa in rappresentanza di CISM e USMI, designati dalle rispettive segreterie diocesane; un rappresentante dei seminaristi.
- c) Membri nominati dal Vescovo: il Vescovo può nominare altri due membri per equilibrare ulteriormente la rappresentatività.

Art. 4 DURATA IN CARICA

I membri del CPD durano in carica un quinquennio; il mandato può essere rinnovato una sola volta.

Il CPD cessa quando la sede episcopale diventa vacante (can. 513 § 2).

Da membri del CPD si può decadere per dimissioni, per indegnità o per assenza ingiustificata a due riunioni plenarie consecutive.

Le dimissioni, che vanno sempre presentate per iscritto al Vescovo Diocesano, divengono effettive quando vengono accolte.

L'indegnità conseguente a comportamenti contrastanti con la retta fede e i buoni costumi deve essere riconosciuta dal Vescovo Diocesano.

Venendo a mancare un componente per i motivi sopra indicati, subentra nell'incarico, per tutta la durata del CPD, un'altra persona designata dal medesimo gruppo di provenienza.

Art. 5 PRESIDENTE

Il CPD è per sua natura presieduto dal Vescovo diocesano, cui compete, direttamente o tramite un delegato da lui designato, predisporre l'ordine del giorno, convocare e presiedere le riunioni, approvare gli atti deliberati e renderli di pubblico dominio (can. 514 § 1).

Art. 6 SEGRETERIA

La Segreteria è composta da sei persone, che vengono elette dal Consiglio e approvate dal Vescovo: il segretario, che è sempre un laico, e cinque consiglieri.

Alla segreteria compete in particolare:

- curare la redazione dell'ordine del giorno con i documenti annessi e la convocazione delle riunioni ordinarie e di quelle straordinarie, con quindici giorni di anticipo;
- curare la verbalizzazione delle riunioni;
- rendere note agli Uffici di curia, per incarico del Vescovo, le decisioni prese;
- provvedere alle operazioni elettorali.

La Segreteria provvederà anche ad informare la comunità ecclesiale tramite gli organi di stampa e radiodiffusione.

Art. 7 COMMISSIONI

Per particolari esigenze, all'interno del CPD possono essere costituite commissioni di ricerca e di studio, con relativo segretario e presidente. Le commissioni possono avvalersi della collaborazione di esperti.

Art. 8 SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

Per lo svolgimento delle sessioni plenarie è richiesta la presenza di almeno metà dei consiglieri.

La discussione è guidata dal segretario e il fine è quello di arrivare a un discernimento comunitario, teso a convergere verso scelte largamente condivise.

Qualsiasi decisione in ordine all'opportunità ed eventualmente alla modalità attraverso cui dare attuazione alle indicazioni del CPD spetta al Vescovo Diocesano:

Sui membri del CPD incombe l'obbligo della riservatezza circa le questioni trattate dal consiglio.

Art. 9 CONVOCAZIONE

Il CPD è convocato ordinariamente tre volte l'anno.

In via straordinaria il CPD può essere convocato dal Vescovo diocesano ogni volta che lo ritiene opportuno, o su richiesta scritta di un terzo dei suoi membri.

Art. 10 NORME FINALI

La partecipazione alle attività del CPD è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale. Le spese per il funzionamento del Consiglio sono a carico della Diocesi.

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo che procederà di propria iniziativa o provvederà motivatamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Dato in Perugia, presso la residenza arcivescovile il 01 marzo A.D. 2017.



Gualtiero Bassetti
Gualtiero Card. Bassetti
Arcivescovo Metropolitana